



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1168 DEL 10/10/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA CON EVENTUALE SELEZIONE E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA E/O ACCORPAMENTO E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI METALLICI FERROSI E NON FERROSI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

DITTA: PIVA SILVERIO S.R.L. (P.IVA 03445520244)

SEDE LEGALE: VIA GALVANI NN.107/109 – COMUNE DI SANDRIGO.

STABILIMENTO: VIA GALVANI NN.107/109 – COMUNE DI SANDRIGO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Piva Silverio s.r.l., con sede legale e stabilimento in Via Galvani nn.107/109, in Comune di Sandrigo, ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio del progetto approvato con provvedimento n.798 del 01/09/2017;
- è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., a seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot.17241, 17242, 17244 del 08/03/1017, con successive integrazioni, che si è conclusa con parere n.16/2017 di non assoggettabilità alla VIA allegato alla determinazione n.593 del 07/07/2017.

Considerato che

- la ditta con nota agli atti prot.86321 del 21/12/2017 ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio, corredata dalla dichiarazione del direttore dei lavori attestante la opere in conformità al progetto approvato, la nomina del tecnico responsabile, le garanzie finanziarie ai sensi della DGRV 2721/2014;
- la ditta ha comunicato la chiusura dell'esercizio provvisorio, con nota prot.45737 del 10/07/2018, richiedendo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e presentando il collaudo funzionale dell'impianto corredato dalla documentazione richiesta dalla Commissione VIA, firmato in data 03/07/2018 a cura dell'Ing. Francesco Chiacchiaretta;
- in data 10/10/2018, con nota agli atti prot.n.66513, sono state fornite ulteriori integrazioni volontarie riguardanti la gestione dell'impianto.

Tenuto conto che

- risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA n. 16/2017;
- l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota n. 46123 del 11/07/2018.

Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Dato atto che dalla documentazione di collaudo non emergono modifiche e variazioni rispetto al lay out approvato.

Dato atto, altresì, che risulta essere stata ottenuta la certificazione EoW prevista dai regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, mentre per i metalli non ricompresi nei predetti regolamenti l'attività di recupero risulta riferita quanto previsto per i metalli non ferrosi dal DM 05.02.98 in tema di MPS.

Tenuto conto del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell'Arpav in data 03/10/2018 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di collaudo presentata

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”*;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

Visto che il presente provvedimento rispetta la tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

Che la ditta Piva Silverio s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva con eventuale selezione e/o riduzione volumetrica e/o accorpamento e recupero (R4) di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, pericolosi e non pericolosi, sito in Via Galvani nn.107/109, in Comune di Sandrigo.

Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti, lo scarico delle acque e le emissioni in atmosfera, con validità fino al **15/10/2028**.

FA OBBLIGO

Alla ditta Piva Silverio s.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato alle integrazioni del collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. La ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del Piano di Classificazione Acustica comunale

Gestione delle aree

8. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata in data 01/06/2017, con prot.n.39735; entro il 31/12/2018 dovranno essere realizzati i lavori di rifacimento delle pavimentazioni già soggette ad usura, fornendo adeguato riscontro, anche fotografico.
9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovrappeso dei materiali in cumuli.
10. I settori destinati al conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi, al deposito di M.P.S./EoW e dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti

12. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell'**allegato 1**.
 - a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 62.000 tonn. di cui 9.300 Tonn. Pericolosi

- b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 1050 tonn di cui 30 Tonn. Pericolosi
- c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): 103 tonn di cui 20 Tonn. Pericolosi
- d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 200 tonn di cui 30 tonn di rifiuti pericolosi;
- e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 62.000 tonn di cui 9.300 tonn di rifiuti pericolosi.
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con produzione di M.P.S.;
 - Messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto diversamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
 - attività di recupero R4 di produzione di M.P.S./EoW, così come indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento delle certificazioni EoW in conformità ai Regolamenti n.333/2011 e 715/2013.
15. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione
16. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione. Le garanzie finanziarie andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.

Gestione degli scarichi idrici

17. Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti indicati dal Gestore della fognatura, come indicato nella nota di Acque Vicentine spa (ora Viacqua spa) n.485 del 18.04.2017, e acquisito agli atti provinciali con prot.n.28669 del 18.04.2017, e di seguito riportate:
- a) limiti tabellari: Tab. 1 dell'All. B (colonna scarico in rete fognaria), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009;
 - b) le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere scaricate in pubblica fognatura con una portata massima di 3 m³/h ed un tempo di ritardo di almeno 8 ore dal termine dell'ultimo evento piovoso. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà comunque essere sempre garantito ad ogni evento piovoso;
 - c) con cadenza almeno annuale dovrà essere effettuata un'analisi chimica dello scarico delle acque reflue di prima pioggia, per i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, conducibilità elettrica, potenziale redox, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio,

idrocarburi totali, grassi e olii animali e vegetali. Entro quindici giorni dalla data della refertazione l'analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Acque Vicentine S.p.A.;

d) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del misuratore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Acque Vicentine S.p.A., almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della strumentazione;

e) a seguente strumentazione, già installata, dovrà essere mantenuta in buono stato e periodicamente verificata e manutentata:

f) il contaore installato sulla pompa di rilancio, per lo svuotamento della vasca di accumulo;

g) il sensore visivo e/o acustico per la segnalazione in caso di rottura/blocco della pompa di sollevamento;

h) il sensore di pioggia, il quale dovrà essere mantenuto esposto direttamente agli agenti atmosferici e dovrà essere di tipo termo riscaldato o equivalente, al fine di evitare false segnalazioni dovute ad eventi diversi da quello piovoso (nebbia, ghiaccio, condensa).

Le evidenze delle operazioni di verifica e manutenzione dovranno essere organizzate e gestite quali informazioni documentate.

18. Lo scarico delle acque di seconda pioggia, con recapito nel corso d'acqua denominato Roggia Brognola, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) limiti tabellari: Tab. 1 dell'All. B (colonna scarico in acque superficiali), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009;
 - b) con cadenza almeno annuale dovrà essere effettuata un'analisi chimica delle acque reflue di seconda pioggia se possibile in coincidenza e con le stesse modalità del precedente punto 2)
 - c) relativamente ai seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, ferro, nichel, rame, zinco, piombo, alluminio, idrocarburi totali, grassi e olii animali e vegetali. I relativi rapporti di prova sono conservati quali evidenze che i fenomeni di dilavamento si esauriscono con le acque di prima pioggia.
19. L'impianto di depurazione, dovrà essere costantemente gestito in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza di trattamento prevista in progetto e i relativi limiti normativi.
20. La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
21. I due pozzetti fiscali di campionamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, devono essere idonei per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
22. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
23. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
24. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza

e ad Viacqua spa eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.

25. Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.

Gestione delle emissioni in atmosfera

26. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino	Quota (m)	Portata (m ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
C1	5	7500	Polveri	10

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

27. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
28. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
29. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
30. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
31. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del

D.Lgs 152/06.

32. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
33. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
34. Il presente provvedimento annulla e sostituisce le precedenti autorizzazioni n.118/2010 del 09.06.2010 e n.05/2015 del 13.01.2015.
35. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
36. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Sandrigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Ulss n.8 Berica.

Vicenza, 10/10/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI

Ditta Piva Silverio srl – Via Galvani nn.107/109 – Sandrigo
Allegato 1 - ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi	\\	R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.01)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e raggruppamento	Limatura e trucioli di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.01) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
12 01 02 Polveri e particolato di materiali ferrosi	\\	R13	Messa in riserva	Polveri e particolato di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e raggruppamento	Polveri e particolato di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.02) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	\\	R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi (C.E.R. 12.01.03)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e raggruppamento	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi (C.E.R. 12.01.03) Metalli non ferrosi (CER 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti	Limitatamente a sfridi metallici e/o in ferro e acciaio definiti come "lamierino"	R13	Messa in riserva	Lamierino (C.E.R. 12.01.99)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e raggruppamento	Lamierino (C.E.R. 12.01.99) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)

15 01 04 Imballaggi metallici	≡	R13	Messa in riserva	Imballaggi metallici (C.E.R. 15.01.04)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e raggruppamento	Imballaggi metallici (C.E.R. 15.01.04) Metalli ferrosi (CER 19.12.02) Metalli non ferrosi (CER 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
16 01 04* Veicoli fuori uso	Costituiti da rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici, carri miscelatori, muletti etc., contenenti liquidi e/o componenti pericolose	R13	Messa in riserva	Veicoli fuori uso (CER 16 01 04*)
		R13/R12	Messa in sicurezza	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06)
16 01 06 Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Costituiti da rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici, carri miscelatori, muletti etc., non contenenti liquidi e/o componenti pericolose	R13	Messa in riserva	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06)
		R13/R12	Disassemblaggio	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 16.01.xx)
16 01 17 Metalli Ferrosi	≡	R13	Messa in riserva	Metalli Ferrosi (CER 16 01 17)
		R13/R12	Selezione e cernita	Metalli Ferrosi (CER 16 01 17) Metalli ferrosi (CER 19.12.02)
		R13/R4		EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
16 01 18 Metalli non Ferrosi	≡	R13	Messa in riserva	Metalli non Ferrosi (CER 16 01 18)
		R13/R12	Selezione e cernita	Metalli non Ferrosi (CER 16 01 18) Metalli non ferrosi (CER 19.12.03)
		R13/R4		EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160219 a 160213	Macchinari e/o apparecchiature dismesse residue da attività industriali/artigianali, quali macchine utensili industriali fisse di grandi dimensioni, con esclusione di apparecchi rientranti nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs.n.49/2014	R13	Messa in riserva	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160219 a 160213 (C.E.R. 16.02.14)
		R13/R12	Messa in riserva con disassemblaggio, selezione e cernita	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160219 a 160213 (C.E.R. 16.02.14) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215	Parti di macchinari e/o apparecchiature dismesse residue da attività industriali/artigianali, quali macchine utensili industriali fisse di grandi dimensioni, con esclusione di apparecchi rientranti nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs.n.49/2014	R13	Messa in riserva	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215 (C.E.R. 16.02.16)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215 (C.E.R. 16.02.16) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170401 Rame, bronzo, ottone	\\	R13	Messa in riserva	Rame, bronzo, ottone (C.E.R. 17.04.01)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Rame, bronzo, ottone (C.E.R. 17.04.01) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170402 Alluminio	\\	R13	Messa in riserva	Alluminio (C.E.R. 17.04.02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Alluminio (C.E.R. 17.04.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170403 Piombo	\\	R13	Messa in riserva	Piombo (C.E.R. 17.04.03)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Piombo (C.E.R. 17.04.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)

170404 Zinco	≡	R13	Messa in riserva	Zinco (C.E.R. 17.04.04)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Zinco (C.E.R. 17.04.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170405 Ferro e acciaio	≡	R13	Messa in riserva	Ferro e acciaio (C.E.R. 17.04.05)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Ferro e acciaio (C.E.R. 17.04.05) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170406 Stagno	≡	R13	Messa in riserva	Stagno (C.E.R. 17.04.06)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Stagno (C.E.R. 17.04.06) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170407 Metalli misti	≡	R13	Messa in riserva	Metalli misti (C.E.R. 17.04.07)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Metalli misti C.E.R. 17.04.07 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
170411 Cavi diversi da quelli di cui alla voce 1704010	≡	R13	Messa in riserva	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 1704010 (C.E.R. 17.04.11)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e sguainatura	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 1704010 (C.E.R. 17.04.11) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
191202 Metalli ferrosi	≡	R13	Messa in riserva	Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)

191203 Metalli non ferrosi	\\	R13	Messa in riserva	Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
20 01 40 Metallo	\\	R13	Messa in riserva	Metallo (C.E.R. 20.01.40)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione e cernita	Metallo (C.E.R. 20.01.40) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)
		R13/R4	Selezione e cernita	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx)

Con l'indicazione "Altri rifiuti – CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.